

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA – SEZ. 3B**MOTIVI AGGIUNTI (R-G.N.9976/2019)**

Per i Prof.ri:

FARDA	SABRINA	FRDSRN57P58A345R
INTINI	VALERIA	NTNVLR76C50H096L
LARKOVA	ELENA	LRKLNE65B57Z154J
LIARDO	MARIA CHIARA	LRDMCH82D55L483D
LOGLISCI	ILARIA ELEONORA	LGLLLN79D57A662T
MIGNECO	ANNA	MGNNA68T65M089T
POMARICO	MARIA ROSARIA	PMRMRS64A41G942R
ROLLO	ANNAMARIA	RLLNMR71D49G273Q
TUCCILLO	ANNAMARIA	TCCNMR68L43F839Z

tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso principale dall'avv. Massimo Vernola (C.F.VRNMSM65R23A662Q) e dall'Avv. Angela Rotondi (C.F. RTNNG70M45A509Q – pec avvangelarotondi@legalmail.it) con domicilio digitale presso lo studio del primo ed eletto al seguente indirizzo pec vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it, **- Ricorrenti --**

Contro

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore*, **- Resistente –**

e nei confronti di

Prof.ri Domenica Portoghese e Alessandra Pinna, **- controinteressati -**

con il presente atto propongono motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

a) Il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti (**All.n.2**) e del **Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 di successiva rettifica della graduatoria (All.3)** e della

successiva nota dell'08.08.2019 prot.U.0036621 di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019. E della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali (**All.n.4**), nonché degli eventuali provvedimenti ancorchè non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro in determinato firmati dai singoli vincitori;

b) Del Decreto Direttoriale del MIUR n.2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari nella parte in cui vengono indicati i nominativi del Dott. Angelo Francesco Marcucci nella Sottocommissione n.12, della dott.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11° Sottocommissione, della dott.ssa Francesca Busceti quale componente della 18° Sottocommissione, del Prof. Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto, del Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria, della Prof.ssa Irene Caramelli Sottocommissione n.34 e della Prof.ssa Federico Beghini sottocommissione n. 37 (**All.n.5**);

c) del verbale n.3 del 25 gennaio 2019 della Commissione riunita in sessione plenaria, dei verbali di insediamento della Commissione esaminatrice e di tutte le successive attività svolte in sessione plenaria (**All.n.6**);

d) dell'art.12 comma 3 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 recante il Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica nella parte in cui prevede che: "Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti", e dell'art.9 comma 4 del Bando nella parte in cui conferma che: "Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti".

nel giudizio principale promosso per l'annullamento

- del Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR m_pi.AOODPIT. Registro Decreti Dipart..R.0000395 del 27-03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli ammessi nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti e di altri atti indicati nel ricorso introduttivo.

* * * * *

FATTO:

- 1) Il MIUR con il Bando del 23.11.2018, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2018 ha indetto un corso-concorso pubblico avente ad oggetto il Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionale;
- 2) Gli odierni ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso e, dopo aver superato la prova preselettiva, hanno partecipato alla prova scritta;
- 3) A seguito della correzione di tutti gli elaborati, il MIUR ha pubblicato in data 27 marzo 2019 il Decreto n. 0000395 con allegata graduatoria di tutti i candidati ammessi agli orali. Gli odierni ricorrenti risultano inseriti in tale elenco e, quindi, sono stati ammessi alla prova orale, ma purtroppo dopo aver regolarmente svolto anche la prova orale nelle rispettive date di esame, non hanno raggiunto il punteggio minimo di 70/100 previsto nel Bando e sono risultati esclusi dal concorso, come da documentazione allegata al ricorso introduttivo.
- 4) Con il ricorso principale gli odierni ricorrenti hanno impugnato la loro esclusione dal concorso, mentre a fine luglio il MIUR ha pubblicato la graduatoria definitiva confermando la loro "bocciatura". Risulta pertanto necessario impugnare con motivi aggiunti tale provvedimento e i successivi atti di nomina e assegnazione dei vincitori alle sedi di competenza.

Tali ultimi provvedimenti sono anch'essi palesemente illegittimi in via derivata - siccome inficiati dai vizi già dedotti avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, e sono gravemente lesivi dei diritti dei ricorrenti, che pertanto, ne chiedono l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO:

A) Illegittimità derivata per nullità degli atti impugnati con il ricorso principale e illegittimità per gli stessi motivi già eccepiti con l'atto introduttivo che qui devono intendere richiamati integralmente:

Trattandosi di atti successivi e consequenziali al provvedimenti impugnati con il ricorso principale, gli ultimi atti adottati dal MIUR indicati in epigrafe devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e che qui si riportano sinteticamente.

Si ricorda all'uopo che in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520).

In tal guisa secondo il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, atto a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio, deve ritenersi consentito che – nel processo unitario in corso – ogni atto autonomamente lesivo venga contestato per i vizi attinenti alla fase cui lo stesso si riferisce, mentre avverso gli atti conseguenti – ove censurabili solo per l'effetto viziante, riconducibile ad illegittimità di atti presupposti – può ben essere prospettato il solo vizio ad essi direttamente

riconducibile, ovvero quello di illegittimità derivata, non ponendosi alcun problema circa la piena informazione di tutte le parti in causa sugli esatti termini della controversia, già avvenuta nel caso di specie con la notifica del ricorso principale **(Consiglio di Stato, Sez. VI, 27/4/2011 n. 2482)**.

Si riportano sinteticamente i motivi del ricorso principale:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.li 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017. Art.11 del D.P.R. 487/1994. Art.51 cpc. Art. 6-bis della Legge 241/1990. Eccesso di potere, sviamento di potere e falso ideologico. Carenza dei presupposti, Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della P.A.. Ingiustizia manifesta.

Ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto <<Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208>>, la carica di commissario è assolutamente incompatibile con una carica politica: *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”*.

1.a) Orbene il Dott. Angelo Francesco Marcucci è attualmente Sindaco del Comune di Alvignano (si veda documentazione allegata) e lo era già quando è stato nominato dal MIUR Commissario, il

ché ha inficiato è reso illegittime tutte le operazioni concorsuali a partire da quelle svolte dalla Commissione in seduta Plenaria il 25 gennaio 2019, a quelle successive di correzione e validazione dei voti dello scritto e della prova orale, nonché per illegittimità derivata tutte le successive prove orali svolte dai ricorrenti.

Sempre l'art.16 sopra citato prevede fra i motivi di incompatibilità alla lett.c): *“non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”*.

Orbene sempre il Dott. Marcucci ha svolto pacificamente anche attività formativa nell'anno precedente all'indizione del concorso (si veda documentazione allegata).

Pertanto l'acclarata incompatibilità del componente della Sottocommissione n.12 Dott. Marcucci ha inficiato e travolto tutte le operazioni concorsuali, fra cui quelle delle prove orali dei ricorrenti.

1.b) Si rileva ancora come altri due commissari, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sottocommissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sottocommissione, a loro volta erano incompatibili avendo svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso, come da documentazione allegata.

1.c) Il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto verteva a sua volta in stato di incompatibilità come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR, che ha revocato dall'incarico con Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n.89 del 04 febbraio 2019 con la seguente motivazione: *“PRESO ATTO della sussistenza di condizioni personali ostative all'incarico per il dott. Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto”* (Si veda copia decreto allegato).

1.d) Inoltre il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria si è dimesso, sempre dopo il 25 gennaio 2019, perché c'era una cugina diretta fra i candidati, ed è stato sostituito sempre con lo stesso Decreto!

Tale circostanza è stata “confessata” dal diretto interessato in una dichiarazione resa al giornale l’Espresso che si esibisce in copia! Pertanto è evidente che tali condizioni personali ostative erano già preesistente al momento della nomina e quindi, sia il Dott. Martino che il Prof. Spadafora erano incompatibile anche durante la riunione plenaria del 25 ottobre 2019.

1.e) Ci sono poi due Commissari, Irene Caramelli Sottocommissione n.34 e Federico Beghini sottocommissione n. 37, che hanno addirittura partecipato come candidati allo stesso concorso e sono stati “bocciati” alla prova preselettiva e poi si trovano addirittura in Commissione ad esaminare i candidati promossi....un palese conflitto d’interessi! Oltre al lecito dubbio di come possano due candidati nemmeno in grado di superar la fase preselettiva, avere le competenze per esaminare gli altri candidati!

Orbene preliminarmente al fine di fugare ogni dubbio sulla fondatezza in punto di fatto di tale motivo di ricorso, evidenziamo come nel verbale della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, pur se firmato in calce solo dai componenti della Commissione Madre e dai Presidenti delle n.37 Sottocommissioni, è certa la presenza dei commissari sopra indicati, sia perché nello stesso verbale è scritto espressamente: *“partecipano alla riunione anche le n.37 Sottocommissioni esaminatrici nominate con decreto Direttori 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche”*, sia perché nella griglia approvata ed allegata al verbale, in calce ci sono proprio le firme di tutti i componenti presenti, fra cui i tre commissari incompatibili!

E’ evidente che l’attività svolta dalla Commissione plenaria era di fondamentale importanza, perché in quella riunione sono stati decisi i criteri, i correttori e le modalità di svolgimento delle operazioni di correzioni delle prove scritte, operazioni importantissime e delicatissime che hanno condizionato e vincolati i Commissari in tutte le successive operazioni.

Ricordiamo che in quella riunione la Commissione al punto 1) ha anche validato le domande in lingua straniera della prova scritta, operazione delicata e importantissima!

I Commissari in tale fase sono entrati nella piattaforma CINECA e hanno avuto accesso all'area di valutazione degli elaborati di tutti i candidati, attribuendo i voti per la domande chiuse in lingua straniera. Pertanto l'invalidità di tale riunione a causa della partecipazione dei commissari incompatibili ha inevitabilmente inficiato tutte le operazioni concorsuali, dal che ne deriva l'illegittimità derivata anche delle prove orali svolte dai ricorrenti e dei giudizi insufficienti ricevuti, che hanno comportato la loro esclusione dalla prova orale e dalla conseguente graduatoria dei vincitori. Fra l'altro l'esito delle prove orali dovrebbe essere stato al termine del concorso anche validato sempre dall'intera commissione in seduta plenaria, così come accaduto nei giorni 25,26 e 27 marzo 2019 per l'esito della prova scritta!

1.f) Ma vi è di più, in quanto i Commissari incompatibili sopra indicati, tranne quelli dimissionari, hanno anche partecipato sicuramente alla riunione plenaria della Commissione svoltasi presumibilmente ad inizio maggio 2019, in cui sono state stabilite le griglie e i criteri di valutazione delle prove orali, inficiando così direttamente anche tutte le prove orali!!

Così come gli stessi Commissari hanno svolto le prove orali nelle rispettive Sottocommissioni, attività pacificamente illegittima e che ha travolto tutte le prove orali svolte.

* * * * *

2) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.11, 12 e 13 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR, Violazione *lex specialis*: art.9 del Bando, ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti di fatto, sviamento di potere, difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa. Violazione principio anonimato.

2.a) L'art.13 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR recante <<Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica>>, al terzo comma stabilisce che: *"I quesiti in cui si articola la prova orale di*

cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.”

Il bando a sua volta all'art.10 avente ad oggetto <<Prova orale>> stabilisce al comma 6:

“La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.”

Sulla base di tale normativa è evidente che i quesiti per la prova orale andavano determinati preliminarmente in seduta plenaria dalla Commissione principale insieme a tutte le n.37 Sottocommissioni, formando così una specie di banca dati unica da cui tutte le sottocommissioni potevano attingere e sorteggiare in ugual misura le domande da sottoporre ai candidati.

Tale previsione oltre che al dettato normativo risponde anche ai principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Infatti, deve ritenersi che avendo il MIUR previsto la nomina di ben 37 sottocommissione, per consentire una valutazione di tutti i candidati alla prova orale simile, equilibrata e sostanzialmente uniforme, si sarebbe dovuto stabilire a monte, anche alla luce delle previsioni normative e del Bando citate, sia la predisposizione di una griglia di valutazione unica ed uguale per tutti, concordata sempre dalla Commissione in seduta Plenaria, che i quesiti da sottoporre ai singoli candidati.

In realtà in data 17 marzo il MIUR ha mutato la procedura, stabilendo che le domande potessero essere formulate direttamente dalle Sottocommissioni, ma non è noto quando siano state predisposte e con quali modalità. Orbene tale procedura non ha garantito i canoni di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati, atteso che ogni sottocommissione ha scelto le domande in totale autonomia e la conseguenza è stata un grado di difficoltà assolutamente differente fra le varie sottocommissioni con una palese disparità di trattamento e violazione della normativa sopra citata, cioè il Regolamento e lo stesso bando.

A titolo esemplificativo per evidenziare la differenza enorme nella trattazione dei quesiti : si passa dagli argomenti macro - PTOF, RAV e PDM richiesti ad alcuni candidati - al sistema scolastico romeno, al sistema scolastico nella scuola primaria in Francia ad altri candidati. Per non parlare di argomenti e quesiti inerenti norme di Legge pubblicate in Gazzetta Ufficiale oltre i tempi previsti dal Bando del Concorso! Una disomogeneità che ha creato una evidente disparità di trattamento.

D'altronde è sufficiente esaminare il prospetto delle medie dei promossi per singola sottocommissione allegato per verificare come si è creata una palese e inaccettabile disparità di trattamento fra tutti i candidati che non può essere solo frutto della casualità: le terribili sottocommissioni n.17 e 30 con una media di “bocciati” altissima oltre 55/65%, ed altre sottocommissioni con medie bassissime sul 10/15%!

2.b) Fra l'altro le Sotto Commissioni hanno elaborato direttamente per ogni candidato tre alternative di domanda preparando le buste quotidianamente, avendo già il calendario delle prove prestabilito con l'indicazione dei candidati che sarebbero stati presenti giorno per giorno. Ovviamente così facendo hanno elaborato domande conoscendo già l'identità del candidato al quale esse sarebbe state sottoposte, con palese violazione del principio dell'imparzialità, segretezza, della casualità nella scelta delle domande e creando una palese disparità di trattamento. Infatti con tale sistema hanno potuto favorire con una terna di domande facili un candidato e al contempo destinare ad altro candidato una terna di domande più complesse e con ciò violando la par condicio tra i candidati come del resto preventivamente paventato delle associazioni che parteciparono all'incontro informativo preliminare tenutosi presso il MIUR il 17 marzo 2019.

Fra l'altro è accaduto anche che in molte Sottocommissioni i candidati hanno verificato il giorno della prova orale che le tre buste da estrarre a sorte erano già aperte, anziché sigillate e controfirmate sui lembi, con palese violazione del principio di segretezza e imparzialità!

Circostanza oggetto di denuncia penale già presentata da alcuni candidati.

* * * * *

3) VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; del D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEL D D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR, VIOLAZIONE LEX SPECIALIS: ART.10 DEL BANDO DEL CONCORSO. Violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa; ECCESSO DI POTERE: illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere, difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.

La griglia di valutazione predisposta dalla Commissione deve ritenersi assolutamente illegittima e non congrua, oltre che priva dei requisiti essenziali per consentire ai Commissari una valutazione corretta, ponderata ed imparziale. Come è noto in giurisprudenza è stato affermato che le griglie sono illegittime se mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato. Pertanto è necessaria la “presenza specifica di descrittori valutativi” al fine di evitare la formulazione di criteri generici e sufficientemente definiti invece per integrare quei parametri di riferimento specifici ai quali correlare il punteggio assegnato, solo in assenza dei quali può essere ritenuta illegittima una valutazione in forma numerica.

La Commissione pertanto deve specificare e puntualizzare in maniera adeguata i “descrittori valutativi” di cui tenere conto, individuandoli per esempio nella “puntualità dei riferimenti normativi..., (nella) conoscenza dell'argomento..., (nella) chiarezza e correttezza della esposizione..., (nella) padronanza della lingua..., (nella) capacità di rielaborazione personale...”.-

Orbene nel caso di specie la risposta al quesito e la risoluzione del caso vengono valutati in un'unica scheda, senza tener conto che si tratta di due attività separate, predisposte dalle commissioni per essere estratte da due diverse buste, e che presentano contenuti differenti.

Inoltre, ci sembra doveroso segnalare l'inadeguatezza della griglia per la valutazione delle competenze nella lingua straniera. Infatti secondo le indicazioni ministeriali, riguardo alla lingua straniera devono essere valutate tre competenze: 1) lettura; 2) traduzione; 3) conversazione.

Pertanto sarebbe stato opportuno che nella griglia ci fossero gli indicatori e i descrittori per ciascuna delle tre competenze. Invece è presente un voto unico. In tal modo non è chiaro a quale delle tre competenze valutate si riferisca il voto assegnato.

La non omogeneità delle valutazioni (resa evidente dalle percentuali di prossimi per ogni commissione tra il 15 e il 95%!) e la conseguente disparità di trattamento intervenuta fra le varie commissioni e fra i vari candidati nella stessa commissione è stata una logica conseguenza dell'ambiguità e imprecisione delle griglie di valutazione.

Ricordiamo a tale proposito come il quesito e la risoluzione del caso nella valutazione pesano 82 punti su 100, ma non esisteva una griglia di valutazione specifica con indicatori diversificati, mentre c'erano solo tre indicatori validi sia per la domanda che per il caso.

Infatti Il colloquio era così strutturato:

Per il punto a) :

- ☐ risposta ad un quesito
- ☐ soluzione di un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.

Per il punto b):

Una prova pratica su uno dei seguenti argomenti:

- ☐ elaborazione testi;
- ☐ utilizzo di fogli di calcolo;
- ☐ realizzazione di una presentazione;
- ☐ motori di ricerca e gestione della posta elettronica;
- ☐ sistemi per la condivisione di files.

Per il punto c):

Lettura e traduzione di un brano di 8 righe, concernente o gli argomenti di cui alla lettera d)
“organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione

scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica” o quelli di cui alla lettera i) “sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea” di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 3 agosto 2017, n.138, art. 10. Breve conversazione stimolata da una domanda sull'argomento trattato nel brano oggetto della lettura.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relative alla prova orale, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i seguenti criteri e pesi:

QUESITO E SOLUZIONE DI UN CASO

- 1) Conoscenza dei contenuti specifici** Max 30 punti
- 2) Capacità di risoluzione del caso** Max 42 punti
- 3) Chiarezza espositiva e capacità di sintesi** Max 10 punti

STRUMENTI INFORMATICI E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE IN USO NELLE SCUOLE

Max 6 punti (cfr.bando)

LINGUA STRANIERA PRESCELTA DAL CANDIDATO

Capacità di lettura, traduzione e conversazione Max 12 punti (cfr.bando)

Orbene nella griglia approvata e utilizzata non è stata prevista una idonea e analitica valutazione con altrettanti e diversi indicatori essendo, ovviamente, troppi 42 o 30 punti da assegnare su un unico indicatore, il che rende illegittima la valutazione operata della prova dei ricorrenti.

* * * * *

B) Il Decreto impugnato con i motivi aggiunti è a sua volta viziato in via autonoma per i seguenti ulteriori motivi:

- 1) ECCESSO DI POTERE; SVIAMENTO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI; Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della P.A.**

La riunione plenaria del 25 gennaio 2019, in cui la commissione principale e tutte le sottocommissioni hanno stabilito i criteri di correzione delle prove scritte dovevano essere, deve ritenersi un collegio perfetto. Di conseguenza era necessaria la presenza fisica di tutti i componenti, non essendo fra l'altro prevista da alcuna normativa la presenza con collegamento video.

Orbene dall'allegato al verbale risultano mancanti le firme dei componenti Prof. Carlo Bottari, Dott. Francesco Tufarelli, Prof. Francesco Aiello, Prof.ssa Maria Vittoria Lumetti, Prof. Giulio Malucelli e Prof.ssa Carla Xodo, tutti Presidenti di Sottocommissioni, la cui presenza era obbligatoria e fondamentale.

Risulta assente anche un componente della Sottocommissione 2 della Calabria Giuseppe Giardino e della n.17 Prof. Folco Ferretti.

La loro assenza rende nulla la riunione e tutte le successive operazioni concorsuali.

* * * * *

2) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE ART.3 e 97 DELLA COSTITUZIONE; CONTRADDITTORIETA'.

L'Art.12 comma 3 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 recante il Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica prevede che: *“Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti”*. Ed anche l'Art.9 comma 4 del Bando conferma che: *“Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti”*.

Pertanto per i candidati che non hanno raggiunto punti 70 all'orale non sono stati sommati i punti della prova scritta e dei titoli, e sono stati automaticamente esclusi.

Di contro l'art.10, comma 7 del bando, stabilisce che: *“Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli”*.

Di conseguenza è accaduto che alcuni dei ricorrenti che non hanno raggiunto la soglia minima di punti 70 per l'orale sono stati esclusi dalla graduatoria finale, nonostante che la sommatoria dei voti tra la prova orale, quella scritta e i punti dei titoli (sommatoria prevista, invece, nel bando come già detto solo per chi aveva superato 70 all'orale) gli avrebbe consentito un posizionamento in graduatoria migliore di molti dei candidati risultati vincitori, perché la sommatoria delle due prove, più i titoli, dei vincitori era inferiore a quella dei ricorrenti.

Tale assurdo e distorto risultato, operato in applicazione di una illogica e ingiusta previsione del Bando, ha consentito a candidati con una preparazione complessiva inferiore di risultare vincitori e ad altri più preparati e con un punteggio maggiore complessivo anche in virtù di migliori titoli, di restare fuori in virtù della soglia di sbarramento del voto n.70 all'orale.

La grave ed illogica conseguenza è stata quella di non consentire così alla P.A. di selezionare i migliori candidati o meglio quelli con una preparazione complessiva migliore, ma di premiare solo coloro che sono andati meglio all'orale, prova notoriamente meno obbiettiva e più facile a condizionamenti “esterni” o soggetta alla discrezionalità della valutazione delle commissioni!

In tal modo è stato violato il principio normativo di selezionare i migliori!

Ricordiamo come in materia l'articolo 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede l'emanazione di “linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia”.

La disposizione è stata introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e si inserisce nell'ambito di un più ampio intervento riformatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le amministrazioni pubbliche.

Obiettivo delle linee guida - adottate, ai sensi dell'articolo 35, comma 5.2. del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo accordo in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2018 - è stato proprio quello di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni. Nel Nostro caso tale obbiettivo è stato clamorosamente fallito!

* * * * *

Per questi motivi, nonché per quelli già proposti con il ricorso principale che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, i ricorrenti indicati in epigrafe, *ut supra* rappresentati e difesi, così

CONCLUDONO

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

A) Annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, previa sospensiva, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei deducenti procuratori che se ne dichiarano anticipatari. Documenti come da indice.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la proposizione dei motivi aggiunti non modifica il valore e l'oggetto della controversia.

Salvezze illimitate.

Bari-Roma, lì 03 settembre 2019

Avv. Angela Rotondi

Avv. Massimo Vernola